

Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2017-REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - 3° VARIANTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis.....

DELIBERA

DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti della presente.

DI APPROVARE, in pendenza del recepimento da parte delle Regioni dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi, le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio Comunale in conformità a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale del 28/07/2015 n.79-27040:

- il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento edilizio tipo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e da ultimo modificato con deliberazione n.267-31038 dell'8 luglio 2009, è sostituito con il seguente: "3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.";
- al comma 1 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, le parole: "1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali -" sono sostituite con le seguenti "1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda -";
- dopo il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.";
- al comma 1 dell'articolo 18 del regolamento edilizio tipo, sono soppresse le parole "abitabile o agibile";
- la lettera f) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento edilizio è sostituita con la seguente: "f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;"
- al comma 1 dell'articolo 19 del regolamento edilizio tipo, le parole "sottotetto abitabile o agibile compreso" sono sostituite dalle seguenti "sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso";
- di sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del regolamento edilizio tipo è sostituito dal seguente: "2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.";

DI APPROVARE le ulteriori seguenti modifiche da apportare al Regolamento Edilizio Comunale:

- al punto 3 della lettera b) del comma 4 dell'art.36 a, dopo le parole "*attività economiche*" sono aggiunte le seguenti parole "*da ubicarsi anche ai piani interrati*";
- al comma 5 dell'art.36a sono soppresse le parole "*il rilascio del certificato di*";
- al comma 2 dell'art.36d dopo le parole "*possono risultare spazi utili e agibili per*" sono inserite le parole "*attività economiche nonché per*" e dopo la parola "*usi*" la parola "*ammessi*" viene sostituita dalla parola "*previsti*";
- all'art.37 bis è aggiunto il seguente comma 6: "*Per gli interventi di nuova edificazione in aree agricole o nei nuclei frazionali storici non si applicano le limitazioni previste ai commi 1 e 5 purchè tali impianti siano integrati nel manto di copertura. Tale deroga si applica altresì a tutti gli*

edifici post 1970 e genericamente alle strutture esistenti prefabbricate (in c.a. o metalliche) purchè tali impianti siano integrati nel manto di copertura.”

- alla lett.c) del comma 3 dell’art.55 la parola “*struttura*” è sostituita dalla parola “*soletta*”
- all’art.6 del testo del modello 4 degli allegati è aggiunto il seguente comma 5 “*In applicazione dell’art. 135-bis del D.P.R. n.380/01 dovrà equipaggiare l’edificio di un punto di accesso situato all’interno o all’esterno dell’edificio stesso accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione e di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.*”

DI PRECISARE che le modifiche apportate non sono in contrasto con il regolamento tipo formato dalla Regione e ne mantengono la conformità allo stesso.

DI APPROVARE il testo integrato del Regolamento Edilizio Comunale.

*DI TRASMETTERE copia del Regolamento Edilizio, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione,
alla Giunta Regionale.*

DI PROVVEDERE alla pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Successivamente con n. 12 voti favorevoli e n.4 astenuti (NAVONE,VITTONE,RAIMONDO EZUCCO-CHINA’) su n. 16 presenti e n. 12 votanti espressi mediante votazione palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.